



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P. Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 31/03/2021

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10. MODIFICA E PROROGA FINO AL 30/04/2021 DELL'ORDINANZA N. 25 DEL 21/10/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permanganato un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM₁₀ (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R.V. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che:

- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM_{2,5}, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

CONSIDERATO che la Regione Veneto:

- con D.G.R.V. n. 2130 del 23 ottobre 2012 ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.G.R.V. n. 122 del 23 febbraio 2015 "*Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' ARPAV nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito l' "*Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) regionale del 10 settembre 2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- con D.G.R.V. 1855 del 29 dicembre 2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", in vigore dal 1° gennaio 2021;
- con D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. regionale, negli incontri del 9 luglio 2020, del 11 agosto 2020, e l'ultimo del 10/03/2021 in cui viene illustrato il "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*" approvato con D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 5 gennaio 2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

RICHIAMATI il Tavolo Tecnico Zonale del 3 marzo 2020, del 9 ottobre 2020, e l'ultimo del 22 marzo 2021 durante il quali sono state discusse le tematiche relative ai seguenti argomenti : 1) Comunicazione relative alla sentenza del 10 novembre 2020 emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di qualità dell'aria con riferimento al PM10 e azioni intraprese dalle Regioni del Bacino Padano; 2) illustrazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria approvato con DGR n. 238 del 02/03/2021; 3) esiti della seduta del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 10/03/2021; 4) aggiornamento relativo allo stato della qualità dell'aria, e illustrati i dati di rilevazione di ARPAV sulla qualità dell'aria e sulle criticità legate al PM₁₀ nella scorsa stagione invernale e nella situazione attuale;

RILEVATO nell'arco dell'anno 2020 è stato superato il limite giornaliero per le polveri PM₁₀ a 50 µg/mc, di n. 35 giorni annui nella stazione di monitoraggio di Via Lancieri di Novara (stazione di riferimento per la zona di Castelfranco Veneto di cui il Comune di Vedelago è stato associato in base alle caratteristiche territoriali omogenee dal punto di vista dei livelli di PM₁₀ misurati) vale a dire per n. 80 giorni.

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione (DGRV n. 1855/2020) il Comune di Vedelago rientra in zona IT0522 "Pianura", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";

RILEVATO che l'Accordo Padano (DGRV n. 836/2017) prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta - semaforo verde:**
nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;

- **livello di allerta 1 - semaforo arancio:**

attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

- **livello di allerta 2 - semaforo rosso:**

attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- la DGRV n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017 "Accordo di programma";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione zonizzazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto misure straordinarie;
- l'art. 50 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

1. **Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:**

- a) autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello.

2. **Il divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, anche in ambito rurale, (eventuali deroghe possono essere concesse solo con provvedimenti dell'autorità in materia fitosanitaria);**

3. **Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.**

4. **Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO E LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

si aggiungono i seguenti divieti:

5. divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) **fino al 15 di aprile 2021**, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
7. Abbassamento delle temperature di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia dal 1° aprile 2021 fino al 30 aprile 2021.

A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i Settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS N. 2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Veduggio.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Cristina Andretta